



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

PROT. 135

C

01

Casali del Manco

20

09

2018

AVVISO/CIRCOLARE N. 3

A TUTTI I DOCENTI

AL PERSONALE ATA
p.c. AL DSGA
ALL'ALBO

OGGETTO: VIGILANZA DEGLI ALUNNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE

Nell'augurare a tutti buon inizio d'anno scolastico e buon lavoro, si ricorda ai signori docenti che fa parte degli **obblighi di servizio quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e per tutta la permanenza degli stessi nella Scuola**, nonché durante gli spostamenti da e per le aule speciali (laboratori, palestre) e al momento dell'uscita dalla Scuola.

Inoltre ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'Istituto ed attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Si forniscono, in via preventiva, **alcune misure organizzative volte a impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:**

- ✓ al momento dell'ingresso degli alunni a Scuola fino al raggiungimento dell'aula;
- ✓ durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- ✓ durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
- ✓ nel corso della ricreazione;
- ✓ al momento dell'uscita degli alunni da Scuola;
- ✓ nel corso di visite guidate o di viaggi di istruzione;
- ✓ riguardo agli alunni diversamente abili.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti a:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori a 5 giorni;
- custodire i cedolini e i certificati di giustificazione;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al coordinatore di classe eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni, o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, **tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo,** compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire che gli allievi compiano atti dannosi per sé e per gli altri.

I docenti devono adoperarsi perché la condotta degli alunni sia improntata al rispetto e alla buona educazione, in particolare affinché:

- gli studenti mantengano un comportamento consono;
- i cortili prospicienti le aule siano tenuti puliti;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della Scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'Istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate.

In attesa di eventuali nuove disposizioni, si ribadisce il divieto dell'uso del cellulare a scuola.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma **un alunno alla volta** – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione o protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico, in servizio sul piano dell'edificio o nel plesso in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I docenti devono evitare, nei casi di indisciplina, di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari.

Sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani/nei plessi e ogni anomalia che dovesse essere riconosciuta e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico in servizio al piano/nel plesso per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo, a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni comunicando tempestivamente, al Dirigente o ad un suo collaboratore, eventuali anomalie.

Durante l'intervallo - ricreazione la sorveglianza della classe è affidata al docente dell'ora in cui ricade l'intervallo stesso, il quale docente ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza.

In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati anch'essi nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse a chiave o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo.

Durante l'intervallo-ricreazione bisogna evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti e intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e, quindi, non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli ad alta voce, ecc.
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con adeguati istruzioni e/o accorgimenti
- regolare un accesso ordinato ai servizi
- controllare che gli alunni non si allontanino dall'istituto
- **non utilizzare il cellulare personale all'interno della classe per offrire il buon esempio agli alunni.**

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Per la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule, palestre e/o edifici i docenti sono tenuti a:

- accompagnare nei trasferimenti da un'aula all'altra gli allievi con cui faranno lezione
- riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva
- mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non arrecare disturbo alle altre classi
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

E' possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario.

La vigilanza degli alunni diversamente abili deve essere fatta in collaborazione tra il docente di classe, il collaboratore e il docente di sostegno e/o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune.

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se in compagnia di un genitore o di un familiare



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

adulto, appositamente delegato dai genitori stessi

- accompagnare gli alunni sino all'uscita dell'edificio, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, evitando il verificarsi di schiamazzi, corse o giochi pericolosi
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano in maniera ordinata
- affidare gli alunni al genitore o alle persone all'uopo delegate. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del Dirigente scolastico rilasciata sulla base di richiesta scritta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184.

Si riportano, qui di seguito, le disposizioni previste dalla normativa vigente.

L.172/2017, art.19 bis, c.1: "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza".

L.172/2017, art.19 bis, c.2: "L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche".

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene la sicurezza stradale.

Ogni docente è tenuto ad osservare quanto predisposto dal presente Avviso/circolare in riferimento al codice disciplinare scuola sul comportamento dei docenti (D.Lgs.165/01 come modificato dal D.Lgs.150/09; Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lgs.297/94; CCNL Scuola 16-18 art.29).

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa CARMEN MARIA RITA AMBRIANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D. Lgs.39/93